

# RE REGOLAMENTO EDILIZIO PARTE PRIMA

ADOTTATO APPROVATO

**PROGETTISTI** 

Prof. Arch. Stefano Stanghellini (capogruppo) Dott. Arch. Sandra Vecchietti

**Dott. Sergio Copiello** 

Sintagma Srl

COLLABORATORI

Dott. Arch. Valentina Cosmi Dott. Ing. Giulia Tansini Dott. Ing. Marco Carpaneta Dott. Ing. Stefano Fatone

UFFICIO UNICO DEL PIANO

PPV

GRUPPO GEO

Dott. Geol. Beniamino Tenuta (capogruppo)

GRUPPO AGRO

Agristudio srl (capogruppo)

SIT

Dott. Arch. Emilia Olivieri

SICT **LaCosa** 

UNICAL DIPITER

Prof. Arch. Francesco Rossi (fino a settembre 2015) Prof. Arch. Paola Cannavò (da ottobre 2015)

# **SOMMARIO**

<b>PARTE I</b>	PRI	NCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	7
Τιτοιο Α	DEF	INIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	7
Art. A1	Para	ametri ed indici urbanistici	7
	a.1	Superficie territoriale (ST)	7
	a.2	Superficie fondiaria (SF)	7
	a.3	Indice di edificabilità territoriale (IT)	
	a.4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)	
	b.5	Superficie coperta (SC)	
	b.6	Indice di copertura (IC)	
	b.7	Superficie permeabile (SP)	
	a.8 a.9	Ambito	
	a.3 a.10	Lotto	
	a.11	Lotto minimo (Lm)	
	a.12	Potenzialità edificatoria (Pe)	
	a.13	Carico urbanistico (Cu)	
	a.14	Dotazioni territoriali ( DT)	
	a.15	Perequazione urbanistica	8
	a.16	Compensazione	8
Art. A2	Ogg	getti, parametri e indici edilizi	9
	b.1	Area di sedime	9
	b.2	Area di pertinenza	
	b.3	Indice di permeabilità (IPT/IPF)	
	b.4	Tipo edilizio	
	b.5	Edificio	
	b.6	Edificio unifamiliare	
	b.7	Pertinenza	
	b.8 b.9	Unità immobiliare	
	b.9 b.10	Alloggio	
	b.10		
	b.12	Edifici esistenti	
Art. A3		erfici	
7.1. 6.7.13	c.1	Superficie totale (St)	
	c.2	Superficie lorda (SI)	
	c.3	Superficie utile (Su)	
	c.4	Superficie accessoria (Sa)	
	c.5	Superficie complessiva (Sc)	11
	c.6	Superficie calpestabile (Scp)	11
Art. A4	Sag	ome e Volumi	11
	d.1	Sagoma	
	d.2	Volume totale o volumetria complessiva (Vt)	
	d.3	Volume tecnico	
	d.4	Scannafosso	11
Art. A1.5	Piar	1i	11
	e.1	Piano di un edificio	
	e.2	Piano fuori terra	
	e.3	Piano seminterrato	
	e.4	Piano interrato	
	e.5	Sottotetto	
	e.6 e.7	Soppalco  Numero dei piani	
Art. A1.6	Altezze		
AI L. A1.0			
	f.1 f.2	Altezza utile (Hu)	
	f.2	Altezza del fronte (Hf)	
	f.4	Altezza del l'olite (H)	
	f.5	Altezza media interna(o altezza media ponderata o altezza utile media) Hu	
		•	

Art. A1.7	Distanze		13
	g.1 dist	tanze	13
	g.2 Indi	ice di visuale libera IVL	13
Art. A1.8	Definizion	ni di elementi, strutture e sistemi strutturali	13
	h.1 Por	rtico/porticato	13
		ggia / Loggiato	
	h.3 Balo	cone	13
	h.4 Ball	latoio	13
	h.5 Ter	Tazza	13
	h.6 Las	trico solare	14
		randa	
		ra bioclimatica	
		nsilina	
		gotenda	
		toia	
		drone	
		to verde	
		cinzione	
		zzo luce, corte interna chiostrina	
Art. A1.9		di arredo	
	_	lato	
		solare	
	•	na di esercizio	
		egna	
		lo pubblicitario	
		a	
		.TII	
		lementi di arredo	
Art A1 10		recnici	
Art. A1.10	•		
A .1 A 4 4 4		na, palo, traliccio e parabola	
Art. A1.11		ommerciali in sede fissa	
Art. A1.12			
Art. A1.13	Definizion	ni per gli interventi negli ambiti di conservazione, consolidati e urbanizzabili	. 19
	o.1 Cen	ntro Storico	19
	o.2 Uni	ità minima di intervento UMI	19
		getto unitario	
		dere	
		perfetazione	
		ità abitativa	
		ritorio urbanizzato/Centro edificato	
		utture ricettive all'aria aperta	
		ritorio urbanizzabile	
Art. A1.14		ni per gli interventi nel territorio rurale	
		perficie Agricola Utilizzata (SAU)	
		enda agricola (forestale, zootecnica)	
	•	tivatore diretto	
		prenditore agricolo	
		prenditore agricolo professionale	
	•	ività agrituristicaeratori agrituristicieratori agrituristicieratori agrituristicieratori agrituristicieratori agrituristicieratori agrituristicieratori agrituristicieratori agrituristicieratori agrituri situati e agrituri e	
		evamento domestico	
	•	evamento dorrestico mon intensivo	
	•	evamenti intensivi	
	•	ra permanente	
	•	ività agricola non intensiva	
		resterie aziendali	
	•	obricati di servizio alla produzione agricola	
	•	mpendio unico	
	p.16 Uni	ità aziendale minima UAM	25
Тітого В	DEEINIZION	VI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D'USO	26
Art. B1	milerventi	i edilizi	26

Art. B1.1	Manutenzione ordinaria a)	26
Art. B1.2	Manutenzione straordinaria b)	26
Art. B1.3	Restauro e risanamento conservativo c)	26
Art. B1.4	Ristrutturazione edilizia d)	26
Art. B1.5	Nuova costruzione e)	27
Art. B1.6	Ristrutturazione urbanistica f)	28
Art. B2	Usi	28
Art. B2.1	Mutamento di destinazione d'uso negli edifici esistenti e gruppi funzionali per il reperimer delle dotazioni territoriali ai sensi della LR 19/2002 art. 57	
Тітого С	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E LE MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI	31
Art. C1.1	Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione	
Art. C1.2	Opere pubbliche	
Art. C2	Attività edilizia	
Art. C3	Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi	
Art. C4	Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)	
Art. C4.1	Disciplina della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)	
Art. C5	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	
Art. C5.1	Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	
Art. C6	Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (SCIA in alternativa al PdC)	
Art. C6.1	Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (in alternativa al permesso di costr (SCIA in alternativa al PdC)	uire
Art. C6	Permesso di costruire (PdC)	
Art. C6.1	Procedimento per il rilascio del permesso di costruire	
Τιτοιο D	MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA, GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA	
Art. D.1	Modulistica edilizia unificata	
Art. D.1.1	L'organizzazione dei dati	
TITOLO E	REQUISITI GENERALI DELLE OPERE EDILIZIE	
Art. E.1	Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
Art. E2	Rispetti	
Art. E2.1	Rispetti stradali	
Art. E2.2	Rispetti ferroviari	
Art. E2.3	Rispetti cimiteriali	
Art. E2.4	Rispetti dei depuratori	
Art. E2.5	Gasdotti	
Art. E2.6	Elettrodotti	
Art. E2.7	Demanio marittimo	
Art. E2.8	Demanio idrico	
Art. E2.9	Emittenze radiotelevisive e telefonia mobile	
Art. E4	Accessi stradali	
Art. E6	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
Art. E6	Siti contaminati	
Art. E7	Classificazione acustica del territorio comunale	
Art. E7.1	Documentazione Previsionale del Clima Acustico	
Art. F	Disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambienta	
	storico e culturale testimoniale	
Art. G	Discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui i requisiti te	
	delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale	-
	alcuni insediamenti e impianti	52

# PARTE I PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA<sup>1</sup>

# TITOLO A DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI<sup>2</sup>

#### Art. A1 Parametri ed indici urbanistici

# a.1 Superficie territoriale<sup>3</sup> (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti<sup>4</sup>.

# a.2 Superficie fondiaria<sup>5</sup> (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti<sup>6</sup>.

# a.3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

# a.4 Indice di edificabilità fondiaria<sup>8</sup> (IF)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria comprensiva dell'edificato esistente.

# b.5 Superficie coperta<sup>9</sup> (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

# b.6 Indice di copertura<sup>10</sup> (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (SC/SF).

# b.7 Superficie permeabile<sup>11</sup> (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La presente prima parte del Regolamento Edilizio di seguito riportata, segue lo schema del Regolamento Edilizio di cui all'intesa Governo, Regione e Comuni del 20 ottobre 2016 e recepito dalla Regione Calabria DGR n. 642 del 21-12-2017.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le definizioni che seguono provengono da fonti diverse (indicate in nota); sono state riportate esclusivamente al fine di agevolare la lettura delle presenti Norme. Qualora saranno modificate alla fonte, le modifiche potranno essere riportate senza costituire variante alle presenti Norme.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Definizione n. 1, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nel caso si dimostri, a seguito di rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Definizione n. 2, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nel caso si dimostri, a seguito di rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Definizione n. 3, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Definizione n. 4, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Definizione n. 8, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Definizione n. 11, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Definizione n. 9, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

#### a.8 Ambito<sup>12</sup>

Parte di territorio definita dallo strumento urbanistico in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione.

#### a.9 Comparto<sup>13</sup>

Porzione di territorio in cui si opera, previo accordo operativo o altro strumento attuativo, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue.

#### a.10 Lotto

Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.

# a.11 Lotto minimo (Lm)

Area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento edilizio preventivo, l'area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria.

#### a.12 Potenzialità edificatoria (Pe)

Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell'area dagli strumenti urbanistici.

# a.13 Carico urbanistico<sup>14</sup> (Cu)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

# a.14 Dotazioni territoriali<sup>15</sup> (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

#### a.15 Perequazione urbanistica

La pianificazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati, dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle trasformazioni urbanistiche. Gli strumenti attuativi assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, tra tutti i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree, secondo criteri di perequazione urbanistica.

#### a.16 Compensazione

La compensazione urbanistica consiste nell'attribuire ad immobili assoggettati a vincoli espropriativi diritti edificatori suscettibili di trasferimento in ambiti edificabili, previa cessione all'Amministrazione degli immobili vincolati.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> LR 19/2002 art. 30.

<sup>13</sup> LR 19/2002 art. 31

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Definizione n. 5, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Definizione n. 6, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

# Art. A2 Oggetti, parametri e indici edilizi

#### b.1 Area di sedime<sup>16</sup>

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

#### b.2 Area di pertinenza

Superficie libera del lotto sul quale insiste un fabbricato.

# b.3 Indice di permeabilità 17 (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale **IPT**) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria **IPF**).

#### b.4 Tipo edilizio

Idea o concetto di casa vigente in un determinato periodo storico, rappresenta la sintesi delle esperienze edilizie dell'abitare codificate nella successione delle fasi storiche in una determinata area culturale.

# b.5 Edificio<sup>18</sup>

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

# b.6 Edificio unifamiliare<sup>19</sup>

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

# b.7 Pertinenza<sup>20</sup>

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

#### b.8 Unità immobiliare

Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.

#### b.9 Alloggio

Unità immobiliare destinata ad abitazione.

#### b.10 Unità edilizia (Ue)

Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l'accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari.

Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Definizione n. 7, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Definizione n. 10, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Definizione n. 32, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Definizione n. 33, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Definizione n. 34, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

# b.11 Parti comuni / condominiali

Spazi catastalmente definiti come "parti comuni" in quanto a servizio di più unità immobiliari.

# b.12 Edifici esistenti

Si considerano edifici esistenti, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli edifici:

- costruiti con regolare titolo abilitativo;
- regolarmente condonati ai sensi della legislazione vigente;
- appartenenti al sistema insediativo storico secondo quanto definito dagli strumenti urbanistici comunali;
- realizzati ante 1967, esclusi gli ambiti di conservazione.

# Art. A3 Superfici

# c.1 Superficie totale<sup>21</sup> (St)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

# c.2 Superficie lorda<sup>22</sup> (SI)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

# c.3 Superficie utile<sup>23</sup> (Su)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

# c.4 Superficie accessoria<sup>24</sup> (Sa)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m
   1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Definizione n. 12, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Definizione n. 13, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Definizione n. 14, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Definizione n. 15, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

# c.5 Superficie complessiva<sup>25</sup> (Sc)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa).

# c.6 Superficie calpestabile<sup>26</sup> (Scp)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (Su) e delle superfici accessorie (Sa) di pavimento.

# Art. A4 Sagome e Volumi

# d.1 Sagoma<sup>27</sup>

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

# d.2 Volume totale o volumetria complessiva<sup>28</sup> (Vt)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

# d.2 Profilo perimetrale esterno

Contorno dell'edificio, fuori ed entro terra compresi gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

# d.3 Volume tecnico<sup>29</sup>

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

# d.4 Scannafosso

Intercapedine realizzata per isolare i muri perimetrali di un edificio quando questo è posto ad una quota inferiore a quella del terreno circostante. Tale intercapedine non può avere in ogni caso una profondità (intesa come distanza tra il muro dell'edificio e il muro esterno dell'intercapedine stessa) maggiore di m 1,50 per tutta la sua estensione.

#### Art. A1.5 Piani

#### e.1 Piano di un edificio

Spazio delimitato inferiormente dal piano di calpestio (o pavimento), e all'estremità superiore dal soffitto che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.

#### e.2 Piano fuori terra<sup>30</sup>

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

# e.3 Piano seminterrato<sup>31</sup>

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Definizione n. 16, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Definizione n. 17, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Definizione n. 18, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Definizione n. 19, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Definizione n. 31, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Definizione n. 20, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Definizione n. 21, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

# e.4 Piano interrato<sup>32</sup>

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### e.5 Sottotetto<sup>33</sup>

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

# e.6 Soppalco<sup>34</sup>

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

# e.7 Numero dei piani<sup>35</sup>

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SI)

#### Art. A1.6 Altezze

# f.1 Altezza utile<sup>36</sup> (Hu)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata<sup>37</sup>.

# f.2 Altezza lorda<sup>38</sup> (HI)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

# f.3 Altezza del fronte<sup>39</sup> (Hf)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

# f.4 Altezza dell'edificio<sup>40</sup> (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Definizione n. 22, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Definizione n. 23, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268. I sottotetti con copertura inclinata fanno St per la parte con altezza superiore a m 1,80, cfr. definizione c4.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Definizione n. 24, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Definizione n. 25, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Definizione n. 29, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ovvero l'altezza virtuale (f.5).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Definizione n. 26, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Definizione n. 27, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Definizione n. 28, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

# f.5 Altezza media interna(o altezza media ponderata o altezza utile media) 41 Hu

Rapporto tra il volume interno lordo e la superficie interna lorda dei locali,.

#### Art. A1.7 Distanze

# g.1 distanze<sup>42</sup>

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

- distanza dai confini di proprietà (Dcp)
- distanza dal confine stradale così come definito dal Nuovo Codice della strada<sup>43</sup> (**Dcs**)
- distanza tra edifici (De)
- distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico (**Dca**)
- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (**Dpf**)

#### g.2 Indice di visuale libera IVL

Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà, dai confini stradali, da edifici distinti che sorgono sullo stesso lotto o fra due fronti prospicienti lo stesso edificio e l'altezza dei medesimi fronti.

#### Art. A1.8 Definizioni di elementi, strutture e sistemi strutturali

# h.1 Portico/porticato<sup>44</sup>

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

# h.2 Loggia / Loggiato<sup>45</sup>

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

#### h.3 Balcone<sup>46</sup>

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

# h.4 Ballatoio<sup>47</sup>

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

# h.5 Terrazza<sup>48</sup>

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> LR 25/2022, art. 7, comma 3.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Definizione n. 30, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili. Sono invece computate le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, se pur non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinati ad estendere e ampliare la consistenza del fabbricato.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Definizione n. 39, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Definizione n. 37, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Definizione n. 35, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Definizione n. 36, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Definizione n. 40, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

#### h.6 Lastrico solare

Superficie esterna superiore di un edificio che svolge la funzione principale di copertura e protezione dell'edificio stesso, non dotata di ringhiera o parapetto

#### h.7 Veranda<sup>49</sup>

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

#### h.8 Serra bioclimatica

Spazio realizzato in vetro oppure con materiali plastici trasparenti integrato o addossato a un edificio, utile a raccogliere e conservare la luce e il calore del sole.

# h.9 Pensilina<sup>50</sup>

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

#### h.10 Pergotenda

Tenda retrattile munita di una struttura di supporto che può anche essere fissata ai muri perimetrali dell'edificio o al pavimento del terrazzo su cui si erge.

#### h.11 Tettoia<sup>51</sup>

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

# h.12 Androne

Sistema distributivo orizzontale interno all'edificio, situato al piano terreno, di collegamento tra il portone d'ingresso e l'area libera di pertinenza e/o la scala.

# h.13 Tetto verde

Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

#### h.14 Recinzione

Elementi o strutture che delimitano l'area di pertinenza di un fabbricato e comunque la proprietà.

#### H 15 Pozzo luce, corte interna chiostrina

Spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Definizione n. 42, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Definizione n. 38, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Definizione n. 41, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

# Art. A1.9 Elementi di arredo

# i.1 Pergolato

Struttura leggera autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

#### i.2 Tenda solare

Elemento pensile in tessuto montato su strutture mobili.

#### i.3 Insegna di esercizio

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

# i.4 Preinsegna

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale/bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.

# i.5 Cartello pubblicitario

Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi.

#### i.6 Vetrina

Spazio adibito all'esposizione dei prodotti relativi all'attività, normalmente incluso all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio.

#### i.7 Chioschi

Strutture temporanee autonome, appoggiate o ancorate al suolo con sistemi amovibili, per la vendita di giornali, fiori, ecc. o per la produzione e la vendita di piadina, bevande e altri prodotti.

#### i.8 Dehors

Apprestamenti temporanei (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) appoggiati o ancorati al suolo, di pertinenza a pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e attività economiche destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

# i.9 Altri elementi di arredo

Costituiscono inoltre elementi di arredo strutture leggere a carattere temporaneo quali: barbecue, vere da pozzo, gazebo e voliere.

# Art. A1.10 Impianti tecnici

# I.1 Antenna, palo, traliccio e parabola

Strutture atte alla ricezione e trasmissione dei segnali radio-televisivi, della telefonia mobile e dell'energia. Sono strutture generalmente puntiformi spesso dotate di relativi impianti.

# Art. A1.11 Attività commerciali in sede fissa 52

# m.1 Tipologie di esercizi

Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti<sup>53</sup>:

- V <u>esercizi di vicinato</u>: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita:
  - non superiore a 250 m<sup>2</sup>per i comuni di Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano<sup>54</sup>;
  - non superiore a 150 m² per i comuni di Crosia e Calopezzati<sup>55</sup>;
- **M1** medie strutture di minore dimensione, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi aventi superficie di vendita:
  - compresa tra 251 e 900 m² per i comuni di Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano;
  - compresa tra 151 e 600 m² per i comuni di Crosia e Calopezzati;
- **M2** <u>medie strutture di maggiore dimensione,</u> costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi aventi superficie di vendita:
  - compresa tra 901 e 2.500 m² per i comuni di Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano;
  - compresa tra 601 e 1.500 m² per i comuni di Crosia e Calopezzati;
- **G1A** grandi strutture di minore dimensione alimentari o miste, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi aventi superficie di vendita:
  - compresa tra 2.501 e 6.000 m² per i comuni di Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano;
- **G1B** grandi strutture di minore dimensione non alimentari, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi aventi superficie di vendita:
  - compresa tra 2.501 e 6.000 m² per i comuni di Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano:
  - compresa tra 1.501 e 4.500 m² per il comune di Crosia;
- **G2B** grandi strutture di maggiore dimensione non alimentari, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi aventi superficie di vendita:
  - maggiore di 6.000 m² per i comuni di Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano.

# m.2 Superficie di vendita (Sv)

Superficie di pavimento dell'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa" purché non adibiti all'esposizione.

#### m.3 Aree di gravitazione commerciale

Il territorio della Sibaritide fa riferimento a due aree di gravitazione commerciale:

- Area di gravitazione commerciale 2 Castrovillari che include il comune di Cassano allo Ionio;
- <u>Area di gravitazione commerciale 5 Corigliano Calabro</u> che include i comuni di Corigliano Calabro-Rossano, Crosia e Calopezzati.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Nella disciplina relativa alle attività commerciali in sede fissa, per popolazione residente si intende quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> D.lgs n. 114/1998; DCR 409/2000, in applicazione della Lr 17/1999.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti (classe II).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti (classe III): Crosia; Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV): Calopezzati.

# Art. A1.12 Strade<sup>56</sup>

#### n.1 Strada

Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

#### n.2 Centro abitato

Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada<sup>57</sup>.

La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «*raggruppamento continuo*». Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «*strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico*» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.<sup>58</sup>

#### n.3 Classificazione delle strade<sup>59</sup>

In base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali si distinguono i seguenti tipi:

- A Autostrade;
- **B** Strade extraurbane principali;
- **C** Strade extraurbane secondarie;
- D Strade urbane di scorrimento;
- **E** Strade urbane di quartiere;
- **F** Strade locali.

#### **n.4** Tali strade devono avere le seguenti **caratteristiche minime**:

- A **Autostrada**: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- B **Strada extraurbana principale**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- C **Strada extraurbana secondaria**: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Definizione e classificazione delle strade, art. 16 Codice della Strada.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> D.lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, art. 3 comma 1, punto 8

 $<sup>^{58}</sup>$  Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 6709/1997, direttiva 1

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> D.lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, art. 2

- D **Strada urbana di scorrimento**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- E **Strada urbana di quartiere**: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- F **Strada locale**: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché, il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

#### n.5 Articolazione delle strade in base agli usi e alle tipologie dei collegamenti

Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

- **n.6** Le Strade extraurbane principali, le Strade extraurbane secondarie e le Strade locali si distinguono in:
  - A Statali, quando:
    - a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
    - b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
    - c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
    - d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
    - e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
  - B **Regionali**, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ci sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
  - C **Provinciali**, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
  - D **Comunali**, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del Codice della Strada, le strade "**vicinali**" sono assimilate alle strade comunali.

Le Strade urbane di scorrimento, le Strade urbane di quartiere e le Strade locali sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade

statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

# Art. A1.13 Definizioni per gli interventi negli ambiti di conservazione, consolidati e urbanizzabili

#### o.1 Centro Storico

Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediata, anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale.

Agglomerati urbani che, per le loro architetture, la loro unitarietà, la loro omogeneità, presentano un interesse storico, archeologico, artistico o di tradizione. (LR 19/2002, art. 48 e DGR n. 166/2012)

#### o.2 Unità minima di intervento UMI

E' l'area di intervento individuata con apposito perimetro all'interno dell'insediamento storico. Può comprendere più corpi di fabbrica e spazi liberi.

Nel territorio rurale la Umi è costituita dall'insieme di edifici e di spazi comuni che compongono la corte rurale (identificata con ogni singola scheda).

#### o.3 Progetto unitario

E' il progetto d'insieme di tutti gli edifici che compongono una UMI prima e dopo l'intervento. Tale progetto, redatto in scala non inferiore a 1:200, deve indicare:

- il perimetro dell'intero insediamento con la localizzazione degli edifici e dei rispettivi usi;
- l'area di pertinenza con l'individuazione delle eventuali essenze presenti;
- il tipo di intervento proposto, incluse le eventuali demolizioni e la disposizione di eventuali nuovi edifici qualora ammessi, ecc.;
- la sistemazione dell'area di pertinenza.

Nel caso di intervento parziale, il progetto unitario dovrà verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con l'assetto complessivo dell'Umi.

# o.4 Rudere

Si definisce rudere un organismo in massima parte crollato per il quale non risulta possibile, sulle tracce riscontrabili in loco, ricostruire l'impianto e la consistenza originaria.

# o.5 Superfetazione

E' un corpo edilizio privo di qualsiasi coerenza con l'organismo storicamente consolidato tanto da comprometterne i caratteri tipici.

Sono comunque superfetazioni le strutture precarie quali tettoie, baracche, ecc. (realizzate in lamiera, legno, ondulati, con tamponamenti precari, ecc.).

#### o.6 Unità abitativa

Si intende il minimo architettonico indipendente composto da uno o più ambienti tali da consentire la funzione dell'abitare. L'unità abitativa corrisponde quindi alla singola abitazione, servizi inclusi, e non potrà avere superficie utile abitabile inferiore a 28 mq se per una persona, 38 mq se per due persone.

# o.7 Territorio urbanizzato/Centro edificato<sup>60</sup>

Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere

-

<sup>60</sup> L 865/1971 art. 18.

compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

#### o.8 Strutture ricettive all'aria aperta

la LR 28/1986 definisce:

- a) <u>campeggi</u> i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.
- b) <u>villaggi turistici</u> gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono contenere: tende, roulottès e altri manufatti realizzati in materiali leggeri (bungalows, case mobili, ecc.) non vincolati permanentemente al suolo ma soltanto appoggiati o ancorati.

#### o.9 Territorio urbanizzabile

Sono gli ambiti che il PSA individua per la trasformazione esterna al territorio urbano, da attuarsi nel suo arco temporale di validità, tramite POT.

# Art. A1.14 Definizioni per gli interventi nel territorio rurale

# p.1 Superficie Agricola Utilizzata<sup>61</sup> (SAU)

Costituisce Superficie agricola utilizzata l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei od appositi edifici.

#### p.2 Azienda agricola (forestale, zootecnica)

Per azienda agricola, forestale e zootecnica s'intende<sup>62</sup> l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agrarie, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata.

Nel caso di appezzamenti contigui ma situati in Comuni diversi, l'azienda agricola con centro aziendale sito nel territorio comunale, può utilizzare anche gli appezzamenti situatati in Comuni diversi, solamente al fine della costruzione del Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola.

Sono definite<sup>63</sup> **piccole aziende** quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame richiedono non più di 1500 giornate lavorative annue.

# p.3 Coltivatore diretto<sup>64</sup>

Sono definiti coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

<sup>61</sup> Istat, Censimento dell'Agricoltura 2010

<sup>62</sup> Istat, Censimento dell'Agricoltura 2010

<sup>63</sup> L 454/1961 art. 48

<sup>64</sup> L 454/1961 art. 48.

# p.4 Imprenditore agricolo<sup>65</sup>

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

# p.5 Imprenditore agricolo professionale<sup>66</sup>

Si definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135<sup>67</sup> del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società,

- almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro nei comuni di Cassano allo Ionio e Crosia e nelle parti dei territori comunali di Corigliano-Rossano non delimitate come aree svantaggiate ai sensi dell'art. 17 del RC 1257/1999;
- almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 25% del proprio reddito globale da lavoro nel comune di Calopezzati e nelle parti dei territori comunali di Corigliano-Rossano delimitate come aree svantaggiate ai sensi dell'art. 17 del RC 1257/1999.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio di maggioranza sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

#### p.6 Attività agrituristica

Per attività agrituristiche, secondo quanto disposto dalla LR 14/2009, si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Codice Civile art. 2135, come modificato dal D.lgs 228/ 2001

<sup>66</sup> D.lgs 99/2004

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> "E' imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." (Codice Civile, art. 2135).

associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà e attività connesse, rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi di cui al successivo art. 7;
- b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e caravan;
- c) somministrare, pasti e bevande, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico costituiti da prodotti aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all'azienda, nonché da prodotti di aziende agricole del territorio regionale con preferenza ai prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, biologici e compresi nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, per come disciplinati all'articolo 10;
- d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 «Disciplina delle strade del vino» e la vendita dei prodotti;
  - nonché degustazione di altri prodotti tipici della gastronomia regionale ispirati a specifici itinerari tematici;
- e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'imprese e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività connesse:
  - attività ricreative;
  - attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina;
  - visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici;
  - nonché di turismo religioso- culturale;
  - attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;
  - attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro- faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini.

Costituiscono attività connesse all'azienda agricola e possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche le:

- attività didattiche, comprese l'organizzazione di «fattorie didattiche» attraverso percorsi formativi all'interno dell'azienda o delle aziende associate, che rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche;
- attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristici dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualifichino a svolgere tale attività.

Le attività agrituristiche sono finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio e della cultura rurale e possono essere realizzate anche per mezzo di convenzioni con enti locali ed associazioni culturali locali. Possono essere realizzate in forma associata con l'utilizzo di strutture e spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche o da soggetti pubblici.

# p.7 Operatori agrituristici

Le attività agrituristiche possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica per come previsto all'art. 12 della LR 14/2009, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, nella forma di società cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi,

purché utilizzino per lo svolgimento delle attività agrituristiche prevalentemente i prodotti e le strutture aziendali dei soci.

# p.8 Allevamento domestico

si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare.

#### p.9 Allevamento zootecnico non intensivo

Al fine della definizione degli allevamenti non intensivi sono indicati i seguenti parametri:

- a) l'azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni, almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
- b) il parametro ottimale per l'applicazione del carico animale ammissibile è definito pari a 2 Unità Bovino Adulte (**UBA**) per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla SAU foraggera.
- c) per **UBA** si intende l'Unità Bovina Adulta considerata del peso di kg.500

Tabella 1 - Le classi o specie di animali da allevamento diversi dall'Unità Bovina Adulta sono rapportate a quest'ultima secondo i valori della seguente tabella. I valori di conversione sono tratti da Sinab (Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).

Classe o specie	Valore in UBA	Classe o specie	Valore in UBA
Equini > sei mesi	1,00	Coniglie riproduttrici	0,02
Vitelli da ingrasso	0,40	Pecore	0,15
Altri bovini < 1 anno	0,40	Capre	0,15
Bovini maschi 1-2 anni	0,61	Suinetti	0,03
Bovini femmine 1-2-anni	0,61	Scrofe riproduttrici	0,31
Bovini maschi > 2 anni	1,00	Suini da ingrasso	0,14
Giovenche da allevamento	0,80	Altri suini	0,14
Giovenche da ingrasso	0,80	cinghiali	0,14
Vacche da latte	1,00	Polli da tavola	0,003
Vacche lattifere da riforma	1,00	Galline ovaiole	0,009
Altre vacche	0,80	struzzi	0,185

#### p.10 Allevamenti intensivi

Si definiscono allevamenti intensivi quelli che superano i parametri indicati al precedente punto p.9.

#### p.11 Serra permanente

si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla produzione di colture specializzate.

# p.12 Attività agricola non intensiva

si definisce attività agricola non intensiva quella a basso impatto ambientale.

#### p.13 Foresterie aziendali

Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici a tipologia collettiva, o parti di essi, finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo temporaneo per sola manodopera stagionale per l'attività agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare.

#### p.14 Fabbricati di servizio alla produzione agricola

sono fabbricati di servizio alla produzione agricola:

- depositi macchine e attrezzi,
- strutture di stoccaggio quali fienili e depositi in genere,
- strutture per allevamenti non intensivi,
- fabbricati di servizio all'attività agrituristica,

- impianti agro alimentari aventi carattere aziendale o interaziendale,
- strutture per la lavorazione confezionamento e vendita di prodotti agricoli zootecnici,
- cantine in aziende viticole,
- piccoli invasi e vasche per l'abbeveraggio del bestiame;
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti funzionale all'azienda agricola singola o associata.

# p.15 Compendio unico

Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

# p.16 Unità aziendale minima UAM

E' il lotto minimo aziendale al quale un imprenditore agricolo dedica il 51% del proprio tempo lavorativo. Le UAM, sono per tipo di coltura indicate nella Tabella seguente:

Classe	Coltura	Combinazione	UAM (ha)
Agrumeto	Clementine	Azienda agrumicola	5,28
	Oliveto Specializzato	Azienda a conduzione familiare che vende olio biologico (pianura)	4,61
		Azienda a conduzione familiare che vende olio al dettaglio (pianura)	6,89
Oliveto		Azienda a conduzione familiare che vende olio biologico (collina nuovi impianti)	5,75
Oliveto		Azienda a conduzione familiare che vende olio al dettaglio (collina nuovi impianti)	7,84
		Azienda a conduzione familiare che vende olio biologico (collina vecchi impianti)	17,80
		Azienda a conduzione familiare che vende olio al dettaglio (collina vecchi impianti)	22,97
	Clementine (33%) + Oliveto Specializzato (66%)	Azienda agrumicola + Azienda olivicola a conduzione familiare che conferisce le olive al frantoio	15,85
	Clementine (33%) + Oliveto Specializzato (66%)	Azienda agrumicola + Azienda olivicola a conduzione familiare che vende olio biologico	3,72
Asian da Baiata	Clementine (33%) + Oliveto Specializzato (66%)	Azienda agrumicola + Azienda olivicola a conduzione familiare che vende olio al dettaglio	5,57
Azienda Mista	Clementine (66%) + Oliveto Specializzato (33%)	Azienda agrumicola + Azienda olivicola a conduzione familiare che conferisce le olive al frantoio	7,93
	Clementine (66%) + Oliveto Specializzato (33%)	Azienda agrumicola + Azienda olivicola a conduzione familiare che vende olio biologico	4,37
	Clementine (66%) + Oliveto Specializzato (33%)	Azienda agrumicola + Azienda olivicola a conduzione familiare che vende olio al dettaglio C+1c4	5,42

# TITOLO B DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D'USO

# Art. B1 Interventi edilizi

# **Art. B1.1** Manutenzione ordinaria<sup>68</sup> a)

1. Costituiscono interventi di <u>manutenzione ordinaria</u> gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

# Art. B1.2 Manutenzione straordinaria 69 b)

- Costituiscono interventi di <u>manutenzione straordinaria</u> le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.
- 2. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
- 3. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

# Art. B1.3 Restauro e risanamento conservativo<sup>70</sup> c)

1. Gli interventi edilizi di <u>restauro e risanamento conservativo</u> sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

# Art. B1.4 Ristrutturazione edilizia<sup>71</sup> d)

 Sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono:

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Dpr 380/2001 art. 3, lettera a).

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Dpr 380/2001 art. 3, lettera b); D.lgs 42/2004 art. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Dpr 380/2001 art. 3, lettera c); D.lgs 42/2004 art. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Dpr 380/2001 art. 3, lettera d).

- Il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.
- Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
- Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. "ricostruttiva"

Rimane fermo che nei seguenti casi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria:

- a) Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo;
- b) nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, qualora il piano urbanistico non abbia stabilito la disciplina particolareggiata degli interventi e usi ammissibili e le forme di tutela degli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale.

# Art. B1.5 Nuova costruzione<sup>72</sup> e)

#### **PRESCRIZIONI**

- 1. Gli interventi di <u>nuova costruzione</u> sono interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite ai precedenti articoli. Sono comunque da considerarsi tali:
  - **e.1)** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
  - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  - **e.3)** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  - **e.4)** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
  - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;

-

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Dpr 380/2001 art. 3, lettera e).

- **e.6)** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- **e.7)** la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

# Art. B1.6 Ristrutturazione urbanistica<sup>73</sup> f)

#### **PRESCRIZIONI**

1. Sono interventi di <u>ristrutturazione urbanistica</u> quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

#### Art. B2 Usi

# Art. B2.1 Mutamento di destinazione d'uso negli edifici esistenti e gruppi funzionali per il reperimento delle dotazioni territoriali ai sensi della LR 19/2002 art. 57

#### **PRESCRIZIONI**

- 1. Gli interventi di mutamento di destinazione d'uso <u>negli edifici esistenti</u>, anche non connessi a trasformazioni fisiche, con aumento di carico urbanistico comportano l'onere per il soggetto attuatore del reperimento e cessione delle dotazioni territoriali (o loro monetizzazione) e del reperimento dei parcheggi pertinenziali.
- 2. Non costituisce mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20% della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 m².
- 3. Il carico urbanistico relativo ad ogni uso è quello derivante dall'applicazione delle Tabelle 1 e 2. Nel cambio d'uso si riscontra incremento di carico urbanistico quando le quantità calcolate per gli usi finali sono maggiori rispetto a quelle iniziali.

# 4. Gruppi di categorie funzionali:

# a funzione abitativa

- a1 abitazioni, bed and breakfast;
- **a2** residenze stagionali, affittacamere;
- a3 collegi, studentati, colonie, convitti;
- a4 impianti sportivi scoperti a servizio della funzione abitativa;

#### b funzioni turistico-ricettive

- **b1** alberghi, centri termali e benessere, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi<sup>74</sup>; motel;
- **b2** spazi congressuali ed espositivi;
- **b3 c**ampeggi e villaggi turistici;

 $<sup>^{73}</sup>$  Dpr 380/2001 art. 3, lettera f

 $<sup>^{74}</sup>$  Di cui alla LR 8/2008 art. 12 e del relativo regolamento di attuazione del 27-10-2008 n. 4

- **b4** altre strutture per il soggiorno temporaneo (foresterie, residence, case per ferie, ostelli, ecc.):
- strutture di accoglienza per la fruizione escursionistica quali centri visita, centri di didattica ed educazione ambientale, bicigrill, ecc.;
- **b6** aree attrezzate per la sosta temporanea di camper;
- **b7** strutture per la balneazione e la navigazione;
- **b8** impianti sportivi a servizio delle funzioni turistico-ricettive;

# c funzioni produttive

- c1 attività produttive di tipo manifatturiero artigianale, inferiori a 200 m²;
- c2 artigianato di servizio;
- c3 funzioni produttive di tipo manifatturiero diverse dalla precedente lettera c1;
- c4 attività commerciali all'ingrosso, magazzini e depositi;
- **c5** attività di deposito a cielo aperto;
- c6 insediamento di tipo agro-industriale;
- c7 attività connesse all'autotrasporto delle merci;
- c8 allevamenti zootecnici intensivi;
- c9 serre permanenti per attività colturali di tipo intensivo o industriale;
- **c10** pesca, acquacoltura e relative lavorazioni;

#### d funzioni direzionali

- **d1** studi professionali;
- **d2** funzioni direzionali, finanziarie, assicurative;
- d3 funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, religiose, didattiche, ricreative, sportive, fieristiche, sanitarie pubbliche e private:
  - con affluenza fino a 100 persone,
  - **2** con affluenza superiore alle 100 persone;
- d4 autorimesse e parcheggi pubblici e privati;
- d5 rimessaggio camper;

#### e funzioni commerciali

- e1 commercio al dettaglio: esercizi di vicinato;
- e2 medie strutture di vendita:
  - M1 medio-piccole strutture di vendita,
  - M2 medio-grandi strutture di vendita;
- e3 grandi strutture di vendita:
  - G1A alimentari o miste
  - **G1B** non alimentari
- **e4** grandi strutture di vendita di maggiore dimensione:
  - **G2B** non alimentari
- e5 pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);
- e6 impianti di distribuzione carburanti;
- e7 logistica

# f funzioni rurali

- f1 abitazioni agricole;
- **f2** impianti e attrezzature per la produzione agricola:
  - depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
  - **2** rimesse per macchine agricole;
  - **3** allevamento domestico per l'autoconsumo e ricoveri di animali domestici in genere;
  - 4 allevamenti non intensivi (aziendali o interaziendali);

- 5 serre permanenti o mobili per colture aziendali;
- 6 impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici limitatamente alle produzioni aziendali tipiche;
- **7** ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale all'azienda agricola singola o associata;
- f3 ricerca, accoglienza e valorizzazione dei prodotti tipici:
  - 1 laboratori per la ricerca,
  - **2** foresterie aziendali,
  - 3 consorzi prodotti tipici, associazioni di prodotto, associazioni di categoria,
  - 4 produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del bosco, sottobosco, apicoltura, ecc. esclusivamente di tipo laboratoriale;
  - **5** agriturismo;
  - 6 impianti sportivi scoperti a servizio delle attività agrituristiche;
- **f4** colture intensive:
  - attività di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e florovivaistici;
- **f5** allevamento, ricovero, cura, addestramento animali.
- 5. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero, in assenza di tali elementi, da altri documenti probanti.

# TITOLO C PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E LE MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI

# Art. C1.1 Attività edilizia libera<sup>75</sup> e interventi soggetti a comunicazione

- 1. In conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs 42/2004, i seguenti interventi, ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001 sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
  - a) gli interventi di manutenzione ordinaria,
  - a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  - b) <u>gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche</u> che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  - b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
  - c) <u>le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo</u>, che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  - d) <u>i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola</u> e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  - e) <u>le serre mobili stagionali</u>, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  - e-bis) <u>le opere stagionali</u> e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
  - e-ter) <u>le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni</u>, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  - e-quater) <u>i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici,</u> come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Crf. l'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 (pubblicato sulla GU del 7 aprile 2018 n. 81) riportato nell'Allegato 3.

degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968;

- e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
- e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivatoci.
- 2. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 2 marzo 2018 è strato approvato il Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi de D.lgs 222/2016 art. 1 comma 2 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 81 dl 07-04-20, che si riporta nell'Appendice 1.
- L'esecuzione delle opere di cui al precedente comma 1 lettera e-quater è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall'art. 7-bis del D.Lgs 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
- 4. La documentazione relativa alla CIL è indicata nella Modulistica edilizia unificata.
- 5. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori (CIL) di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori (CILA) di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria di cui all'art. 6 comma 7 del DPR 380/2001, pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione, fatto salvo eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalle opere realizzate.

# Art. C1.2 Opere pubbliche

- 1. Non sono inoltre soggetti a titolo abilitativo (DPR 380/2001, art. 7):
  - a) le opere da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma;
  - b) le opere pubbliche, da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale;
  - c) le opere pubbliche dei comuni.
- 2. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.

#### Art. C2 Attività edilizia

- 1. Fuori dai casi di cui agli artt. C1.1 e C2.2, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di costruzione.
- 2. L'attività edilizia è regolata da:
  - la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
  - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
  - la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire
  - il Permesso di Costruire (PdC).

Sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio

ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi.

- 3. I titoli abilitativi possono essere:
  - a) gratuiti;
  - b) onerosi;
  - c) convenzionati.
- 4. I titoli abilitativi devono essere conformi:
  - a) alle leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
  - b) alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati:
  - c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienicosanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ecc.;
  - d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.

# Art. C3 Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi

- 1. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire (PdC) o a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)i seguenti soggetti, nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
  - a) il proprietario dell'immobile;
  - b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
  - c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
  - d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;
  - e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
  - f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile o eventualmente rientranti nel contratto;
  - g) l'affittuario agrario (L 11/1971 e L 203/1982) ed il concessionario di terre incolte (DL 279/1944), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali;
  - h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
    - il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
    - il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
    - per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione statale;
    - colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
  - i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel, Telecom, ecc..) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali, purché sia stato sottoscritto un accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento;
  - I) in luogo del titolare possono presentare domanda:
    - il delegato, procuratore o mandatario;
    - il curatore fallimentare;
    - il commissario giudiziale;
    - l'aggiudicatario di vendita fallimentare.

- 2. Il titolo deve essere attestato nei casi su indicati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nei casi in cui il titolo derivi da un contratto, lo stesso deve essere attestato dalla copia autentica del contratto o da certificazioni delle Associazioni di categoria.
  - Nei casi in cui la facoltà derivi da poteri atipici conferiti dal titolo o compresi nei punti precedenti, è fatto obbligo di allegare alla domanda, oltre all'atto notorio, copia conforme del contratto.

# Art. C4 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)

1. Sono subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del DPR 380/2001, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

# Art. C4.1 Disciplina della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)

- L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
- 2. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
- 3. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

# Art. C5 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

- 1. Sono soggetti a SCIA obbligatoria i seguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica:
  - a) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma planivolumetrica dell'edificio;
  - b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
  - c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  - d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c) dello stesso;
  - e) gli interventi in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del DPR 380/2001, con pagamento di sanzione;

- f) gli interventi realizzati in assenza o in difformità di SCIA e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione;
- g) le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire che (ai sensi del DPR 380/2001 art. 22 comma 2) e 2-bis non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- h) le variazioni essenziali alla SCIA e al titolo unico;
- i) le autorizzazioni per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 6 D.lgs 28/2011 e della DGR 81/2012;
- i parcheggi di pertinenza;
- m) opere di finitura a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti;
- n) cambio di destinazione d'uso, da cui non deriva la necessità di adozioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati;
- o) significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola;
- p) le recinzioni, i muri di cinta di altezza non superiore a metri 1,50 e le cancellate;
- q) gli ampliamenti che non comportino un incremento di St superiore al 20%;
- r) gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti e di utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati;
- s) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- 2. Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/2000, non è richiesta la SCIA per le sole opere ingiunte.

# Art. C5.1 Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

- 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
- 2. La documentazione, gli elaborati e le autorizzazioni da allegare alla SCIA sono indicati nella Modulistica edilizia unificata.
- 3. La Segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione, dall'atto di notorietà, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, da elaborati tecnici (indispensabili per dimostrare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività oggetto della SCIA).
- 4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione all'Amministrazione competente.
- 5. La SCIA è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella segnalazione stessa. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 del DPR 380/2001.

- 6. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nei termini è soggetta a nuovo titolo abilitativo.
- 7. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo, il parere o l'atto di assenso comunque denominato deve essere allegato alla segnalazione.
- 8. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della segnalazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.
- 9. Gli estremi della SCIA sono riportati nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal REU.
- 10. La realizzazione delle trasformazioni con SCIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti opere.

# Art. C6 Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (SCIA in alternativa al PdC)

- 1. Sono soggetti a SCIA in alternativa al PdC obbligatoria i seguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica:
  - a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001;
  - b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  - c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

# Art. C6.1 Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (in alternativa al permesso di costruire (SCIA in alternativa al PdC)

- 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
- 1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti

dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

- 2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
- 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
- 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
- 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
- 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
- 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 del DPR 380/2001.
- 8. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nei termini è soggetta a nuovo titolo abilitativo.
- 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo, il parere o l'atto di assenso comunque denominato deve essere allegato alla segnalazione.
- 10. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della segnalazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.
- 11. Gli estremi della SCIA sono riportati nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal REU.
- 12. La realizzazione delle trasformazioni con SCIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti opere.

## Art. C6 Permesso di costruire (PdC)

- Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di seguito elencati nonché quelli indicati nella modulistica regionale unificata:
  - a) gli interventi di nuova costruzione;
  - b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento della volumetria complessiva degli edifici;
  - d) gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili compresi nei centri e nuclei storici che comportino mutamenti della destinazione d'uso con aumento di carico urbanistico;
  - e) gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs 42/2004
  - f) gli ampliamenti che comportino un incremento di St superiore al 20%;
  - g) gli interventi assoggettati a SCIA per i quali, ai sensi dell'art. 22, comma 7del DPR 380/2001 è facoltà dell'avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire;
  - h) il titolo unico, ai sensi dell'articolo 7del DPR 160/2010;
  - i) gli interventi realizzati in assenza di PdC, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23 comma 1 del DPR 380/2001, o in difformità da essa, nei casi indicati all'art. 36 del DPR 380/2001, qualora conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta;
  - l) gli interventi in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001;
  - m) le variazioni essenziali e/o sostanziali al titolo unico, al PdC, alla SCIA
  - n) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  - o) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  - p) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
  - q) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, e per la sosta ed il soggiorno di turisti;
  - r) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  - s) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
  - t) I cambi d'uso con incremento di carico urbanistico.
- 2. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs 267/2000, non è richiesto il permesso di costruire, limitatamente alle opere ingiunte.

## Art. C6.1 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

 La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11 del DPR 380/2001, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.

- 2. La documentazione, gli elaborati e le autorizzazioni da allegare al PdC sono indicati nella Modulistica edilizia unificata.
- 3. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
- 4. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001.

# TITOLO D MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA, GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA

#### Art. D.1 Modulistica edilizia unificata

- Si rinvia ai moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata Governo, Regioni, Comuni il 4 maggio 2017 e recepiti dalla Regione Calabria con DGR n. 58 del 20-03-2015 come modificati con accordo del 17 aprile 2019, relativi alle attività edilizie elencati di seguito e pubblicati sul sito dei Comuni:
  - 1. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)
  - 2. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA):
    - parte del titolare
    - relazione di asseverazione
    - quadro riepilogativo della documentazione
  - 3. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE:
    - parte del titolare
    - relazione di asseverazione
    - quadro riepilogativo della documentazione
  - 4. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL) PER OPERE DIRETTE A SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE
  - 5. PERMESSO DI COSTRUIRE (PdC)
  - 5. SOGGETTI COINVOLTI ALLEGATO COMUNE A CILA, SCIA E CIL e PdC
  - 6. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
  - 7. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER L'AGIBILITÀ

#### Art. D.1.1 L'organizzazione dei dati

- 1. I modulo del Permesso di Costruire (PDC) Il modulo del PDC è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati ed alle dichiarazioni del titolare (proprietario, etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente al PDC, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni o richiedere l'acquisizione degli atti di assenso/autorizzazioni. Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato "in automatico" dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.
- 2. Il modulo della SCIA Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al PdC) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l' acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato "in automatico" dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.
  - Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

- 3. I moduli della CILA e dell'Agibilità I modulo della CILA e quello dell'agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).
  - Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).
- 4. **Gli altri moduli** Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l'inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 180 giorni.
- 5. L'allegato soggetti coinvolti Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i "soggetti coinvolti" e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.
- 6. La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per SCIA ai fini dell'agibilità.

## TITOLO E REQUISITI GENERALI DELLE OPERE EDILIZIE

## Art. E.1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

#### Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà (Dcp)

- 1. Interventi su edifici esistenti. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano modifiche di sagoma sono ammesse le distanze preesistenti. Negli interventi che modificano la sagoma dell'edificio esistente, la porzione dell'edificio modificata deve rispettare la distanza minima dai confini di proprietà di 5,00 m. Deve comunque essere rispettato l'indice di visuale libera.
- 2. Interventi di nuova costruzione. Negli interventi di nuova costruzione la distanza minima dai confini di proprietà deve essere ≥ 5,00 m. Deve comunque essere rispettato l'indice di visuale libera.
- 3. È consentita la costruzione sul confine in aderenza tra edifici, in base a un atto d'accordo, nelle forme di legge, con la proprietà confinante registrato e trascritto nei registri immobiliari.
- 4. Possono essere ammesse distanze inferiori da quelle indicate nel presente articolo per complessi di edifici, purché l'intervento sia oggetto di PAIP, AO o PdC convenzionati.
- 5. Nello specifico, per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano, per campi per attività sportive e ricreative e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato, ed a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, ed a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a:
  - Dcp = m. 2, 00 nella generalità dei casi,
  - Dcp = m. 0,50 per rampe a cielo aperto.

## Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà con aree qualificate come attrezzature e spazi collettivi (Dca)

- 1. La distanza di edifici dal confine di proprietà sul lato prospiciente ad aree qualificate come attrezzature e spazi collettivi deve essere ≥ 7,00 m. Deve comunque essere rispettato l'indice di visuale libera.
- 2. Possono essere ammesse distanze inferiori da quelle indicate nel presente articolo per le aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi, sia nel caso di singoli fabbricati che di complessi di edifici, purché siano oggetto di Piani Attuativi o PdC convenzionati.


## Distanza minima tra edifici (De)

- 1. La distanza minima da osservare tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è pari a 10 m. Nel caso di pareti non finestrate la distanza minima non può essere inferiore a 6 m.
- 2. Negli edifici esistenti oggetto di demolizione e ricostruzione sono ammesse distanze inferiori se non sono modificati sagoma e sedime, o per variazioni in diminuzione.

## Indice di visuale libera (IVL)

1. L'indice di visuale libera costituisce il rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l'altezza dei medesimi fronti.

## Schema IVL 1




Caso generale: d1/h1 = d2/h2 = d3/h3 = d/h = 0.5 (posto h=hf)

d=d1+d2=0,5 (h1+h2)≥10 m

Il profilo di ogni edificio, ricavato dall'intersezione di ogni suo fronte con un piano verticale ad esso ortogonale, deve sempre essere contenuto verso un angolo di visuale libera costante.

La distanza fra i fronti dello stesso edificio e di edifici frontistanti risulterà dalla somma dei distacchi definiti dalla IVL e pertinenti i fronti prospicienti. L'indice di Visuale libera non si applica fra le pareti cieche o prive di vedute.


## Schema IVL 2



Distacco fra due fronti prospicienti di due edifici distinti che sorgono sullo stesso lotto o fra due fronti prospicienti lo stesso edificio.

L'indice di visuale libera non si applica fra le pareti cieche o prive di vedute o che abbiano finestre di scala. In corrispondenza degli angoli dei fabbricati le zone di visuale libera relative ai due fronti, non devono sovrapporsi, raccordandosi in linea retta e non in modo radiale.


#### Schema IVL 3



Si applica l'indice di visuale libera se le pareti sono finestrate, non si applica se hanno finestre di scala o di servizio.

L'indice di visuale libera non si applica nel caso di fronti costituenti rientranze altimetriche e/o planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica quando dette rientranze abbiano una profondità non superiore della loro larghezza.

#### Schema IVL 4



Non si applica l'indice di visuale libera

## Art. E2 Rispetti

## Art. E2.1 Rispetti stradali

- 1. Per l'individuazione delle fasce di rispetto si rimanda alla Tavola VT3.1 e alla Scheda dei vincoli.
- 2. Nelle aree destinate a sede stradale sono ammesse sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano, ecc.
- 3. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche sono indicate, con riferimento alla funzionalità della singola infrastruttura, nelle Tavole VT3.1 e la loro profondità deve, in ogni caso, intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo Codice della Strada76. Qualora la fascia di

 $<sup>^{76}</sup>$  D.lgs. 285/1992, Nuovo Codice della Strada e DPR 495/1992, regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

rispetto non sia indicata in cartografia, si applicano le ampiezze delle fasce indicate nella seguente Tabella.

Tabella 2 - Distanza minima dal confine stradale (Dcs)

	Fuori dai Centri abitati	Entro i Centri abitati m
	m	
A- Autostrade	60	30
B - Strade extraurbane principali	40	20
C - Strade extraurbane secondarie	30	10
D - Strade urbane di scorrimento	-	20
E - Strade urbane di quartiere	-	5
F - Strade locali (provinciali)	20	10
F - Strade locali (comunali)	20	5
F - Strade locali (vicinali)	10	5

- 4. È vietato costruire, ricostruire o ampliare, nelle fasce di rispetto delle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale. Sono fatti salvo gli allineamenti prevalenti dell'edilizia aggregata lungo strada.
- 5. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati da rispettare nella costruzione di muri di cinta e recinzioni di qualsiasi natura e consistenza, qualora non conformati come costruzione ai sensi del Codice Civile, non possono essere inferiori a:
  - a 5 metri per strade di tipo A
  - b 5 metri per strade di tipo B
  - c 3 metri per strade di tipo C
  - d 5 metri per le strade di tipo D
  - e 5 metri per le strade di tipo F
- 6. Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati da rispettare nella costruzione di muri di cinta e recinzioni di qualsiasi natura e consistenza, qualora non conformati come costruzione ai sensi del Codice Civile, non possono essere inferiori a:
  - a 5 metri per strade di tipo A e B
  - b 3 metri per strade di C ed F
- 7. Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di specie a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 m. Per l'impianto di siepi e piantagioni, recinzioni in rete metallica, ecc. nelle fasce di rispetto stradale, valgono le disposizioni particolari del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione.

## Art. E2.2 Rispetti ferroviari

- 1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie, e comunque all'interno della fascia individuata nelle Tavole DSI\_1 del PSA, ai sensi dell'art. 49 del Dpr 753/1980, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli di competenza dell'esercente il servizio ferroviario.
  - Le fasce di rispetto delle linee ferroviarie sono determinate nella misura di 30 metri misurati, in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

2. Interventi in deroga al precedente comma 1 possono eventualmente essere attuati, previa autorizzazione degli organismi competenti, con le modalità indicate all'art. 60 del Dpr 735/1980. decreto.

## Art. E2.3 Rispetti cimiteriali

1. Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi.

#### **PRESCRIZIONI**

- 2. Nelle fasce di rispetto cimiteriali è ammessa esclusivamente la costruzione di edifici destinati alle finalità di cui al primo comma, nonché di impianti tecnici e infrastrutture, nel rispetto dei seguenti indici:
  - **H** (altezza dell'edificio) ≤ m 8,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza superiore).

E' ammessa inoltre la realizzazione di chioschi per la vendita di fiori.

3. Gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni del relativo ambito, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente, l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti è ammesso, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

## Art. E2.4 Rispetti dei depuratori

1. Nelle Tavole DAT\_1 Carta della trasformabilità, sono individuati gli impianti di depurazione autorizzati che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo e relative aree di rispetto.

## **PRESCRIZIONI**

- 2. Per gli impianti di depurazione è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento, definita in 100 metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto, secondo quanto disposto dall'art. 94 del D.lgs 152/2006 e punto 1.2 Delibera Comitato Interministeriale 04/02/77.
- 3. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
- 4. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.

#### Art. E2.5 Gasdotti

## **PRESCRIZIONI**

1. Nella tavola DSI\_1 sono riportati i tracciati dei gasdotti che interessano il territorio della Sibariide. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi sono variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte, secondo quanto disposto dal DM 17-04-2008.

2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di titolo abilitativo, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti.

#### Art. E2.6 Elettrodotti

#### **PRESCRIZIONI**

- 1. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008, pubblicato nella GU del 05.07.2008 ha approvato la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003.
  - Il citato DPCM prevede al punto 5.1.3 che i proprietari/gestori procedano al calcolo semplificato delle fasce di rispetto per porzioni omogenee di elettrodotto la cui proiezione a terra determina la "Distanza di prima approssimazione" (Dpa).
- 2. L'Ente gestore ha comunicato che, non è in grado di fornire la dimensione delle "Aree di prima approssimazione" che viene pertanto individuata facendo riferimento DPA massima imperturbata, relativa ai conduttori di sezione maggiore utilizzati nell'ambito dell'unificazione ad un teorico tracciato rettilineo, e, con riferimento alle "Linee guida per l'applicazione del punto 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.2008. Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche" redatto da Enel.

Per gli elettrodotti ad alta tensione AT risulta essere dall'asse della linea:

- 1 AT 132/150 kv:
  - a. terna semplice m 28
  - b. terna semplice con cavi interrati **m 5,10**
  - c. terna doppia **m 32**
  - d. cabina primaria isolata in aria m 14
- 2 AT 220 kv:
  - a. terna semplice (mensole normali) m 25

Per gli elettrodotti a media tensione MT 15 kv risulta essere dall'asse della linea:

- a. terna semplice **m 10**
- b. terna doppia **m 11**
- c. cabina secondaria m 2
- 3. All'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.
- 4. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi di cui al comma precedente, che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.
- 5. Per ogni richiesta di titolo abilitativo per interventi che ricadano, in tutto o in parte, all'interno delle fasce di attenzione dovrà essere richiesta al gestore della linea l'effettiva ampiezza delle fasce di rispetto.

## Art. E2.7 Demanio marittimo

#### **PRESCRIZIONI**

 Nella Tavola VAT\_1 e DCS\_1 sono individuate le fasce di rispetto del demanio marittimo con ampiezza di 300 m dalla linea SID sia verso terra che verso mare. Ai sensi dell'art. 55 del RD 327/1942 Codice della Navigazione, l'esecuzione di nuove opere entro tale fascia sono sottoposte all'autorizzazione del Capo Compartimento.

#### Art. E2.8 Demanio idrico

#### **PRESCRIZIONI**

1. Gli atti di concessione demaniale e/o di concessione idraulica (attraversamenti) sono rilasciati dal Settore Ambiente e Demanio della Regione Calabria, previo ottenimento di favorevole Nulla Osta Idraulico rilasciato dal competente Settore Protezione Civile e Difesa del Suolo della Provincia di Cosenza, che ne definisce, preliminarmente, la procedibilità o meno, ai sensi di legge.
Qualora le previsioni di POT o PAU dovessero riguardare derivazioni di acque sotterranee e/o superficiali è necessario ottenere le relative concessioni di attingimento rilasciate dal Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza, ovvero copia di comunicazione prosecuzione utilizzo di acque sotterranee e/o superficiali presentata al medesimo Settore, ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006.

#### Art. E2.9 Emittenze radiotelevisive e telefonia mobile

#### **PRESCRIZIONI**

1. Ai siti per l'emittenza radio televisiva e agli impianti per la telefonia mobile si applica quanto disposto dal DM 381/1998, dalla L 36/2001, dal DPCM 08.07.2003, dal DL207/2021 e dalla ulteriore legislazione vigente in materia. Per gli impianti fissi per l'emittenza radio televisiva si applicano inoltre, le disposizioni dei seguenti commi.

## 2. Nei siti è ammesso:

- a) il rilascio di autorizzazioni per impianti (esistenti o nuovi) su installazioni<sup>77</sup> esistenti;
- b) il rilascio di autorizzazioni per impianti su installazioni esistenti modificate (ristrutturate) a condizione che il numero dei sostegni complessivo risulti sensibilmente diminuito e sia garantita, nei confronti di terzi, la futura condivisione dei sostegni (consorziamento obbligato).
- 3. L'utilizzo del sito è subordinato all'obbligo di esecuzione di idonea recinzione, tale da ricomprendere al minimo la superficie di sito strettamente pertinente agli impianti.

  In particolare:
  - a) per garantire la massima sicurezza dei siti a <u>tutela della pubblica incolumità</u> deve essere assicurata l'installazione di idonea cartellonistica per i rischi infortunistici e da radiazioni (D.Lgs 493/96) e per l'impedimento fisico all'accesso di estranei nell'area e nelle zone con superamento dei limiti di esposizione;
  - b) per garantire la sicurezza dei siti a <u>tutela della salute dei lavoratori</u>, che accedono ed operano sulle strutture fisse su cui sono installati gli impianti irradianti, devono essere assicurati i requisiti volti essenzialmente a minimizzare i principali rischi, quali cadute dall'alto, scivolamenti, folgorazioni, investimento da oggetti, mancato o ritardato soccorso, esposizione ai campi elettromagnetici.

48

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Installazione: Sostegno verticale (palo o traliccio) destinato ad ospitare uno o più impianti fissi per la radiodiffusione televisiva e sonora. Con il termine di installazione può intendersi anche un sostegno condiviso (palo o traliccio dell'alta e media della tensione) ovvero un sostegno non strutturalmente indipendente, come il tetto o la copertura di un edificio

- 4. Il rilascio di autorizzazione per l'utilizzo del sito deve comunque prevedere:
  - il divieto di accesso ai non addetti ai lavori nei volumi circostanti il sito in cui si rilevi il superamento del limite di 20 Volt/mt. (volume di rispetto assoluto).

    L'area corrispondente alla intersezione a terra del volume in cui si rileva tale superamento, deve pertanto essere recintata con divieto di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli impianti tecnici necessari al funzionamento degli impianti di emittenza. Entro tali aree è ammesso esclusivamente l'accesso del personale tecnico per le operazioni di manutenzione, regolazione e rilevazione del campo elettrico.
  - b) il <u>divieto di permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere</u> nei volumi circostanti il sito o gli impianti con superamento del limite di 6 Volt/mt. (<u>volume di rispetto relativo</u>). Laddove il volume di rispetto relativo interseca il suolo, l'area interessata da tale intersezione indicata come "area di attenzione" in misura cautelativa nello strumento urbanistico, non può essere interessata da nuovi edifici, pertinenze o destinazioni d'uso che comportino permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere (continuative).
- 5. Per tutti i siti di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva è individuata una fascia di rispetto di raggio pari mt 300, calcolata dal perimetro dell'area destinata ad ospitare gli impianti. All'interno di tale fascia è esclusa qualsiasi intervento di nuova costruzione finalizzato alla collocazione di insediamenti a prevalente funzione abitativa o a servizi collettivi.

#### Art. E4 Accessi stradali

1. Si rimanda al Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285/1992.

#### Art. E6 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Per tali siti deve essere redatta apposita scheda RIR

#### Art. E6 Siti contaminati

- 1. Nel territorio sono presenti i seguenti siti contaminati:
  - 1. Cotrica, Olivellosa, Lungo Torrente Coriglianeto, Lungo Torrente Gennarito, Discarica Bieco Bucita, Discarica Regionale Bucita (comune Corigliano-Rossano)

Ad essi si applica la disciplina di cui al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con DCR 156/2016 e modificato con DCR 104/2022.

## Art. E7 Classificazione acustica del territorio comunale

- 1. Ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L 447/1995), i Comuni hanno predisposto la classificazione del territorio in zone acustiche, a cui vengono assegnati valori di qualità (limiti di rumore) che sono da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge. Gli interventi sono pertanto assoggettati a quanto disposto nei relativi elaborati.
- 2. In base alle differenze riscontrate tra la situazione acustica attuale e quella prevista dalla Zonizzazione acustica, i Comuni individuano i luoghi del territorio ove si rende necessaria un'opera di risanamento acustico, predispongono allo scopo i "piani di risanamento acustico" ai sensi degli artt. 5 e 7 della L 447/1995, e definiscono priorità e progetti di intervento da inserire nel POT.

- 3. E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione di Impatto Acustico** da allegare alla documentazione dei PAU (con esclusione di quelli che riguardano aree classificate in classe V o VI) e alla domanda di rilascio del titolo abilitativo, per gli interventi relativi alle seguenti attività:
  - a) opere soggette a VIA;
  - b) aviosuperfici, eliporti;
  - c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
  - d) impianti sportivi e ricreativi;
  - e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
  - f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
  - g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
  - h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
  - i) grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;
  - j) parcheggi con capienza superiore a 50 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
  - k) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
  - I) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
  - m) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs 285/1992.
- 4. Nei casi di cui al primo comma, la Documentazione di impatto acustico deve essere predisposta anche per gli interventi soggetti a SCIA, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore.
- L'assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale. Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento in oggetto non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, in sostituzione della documentazione completa. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limiti di immissione e di emissione definiti dalla Legge, il progetto deve contenere la previsione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite.
- 6. Ai sensi dell'art. 4 del Capo III del Dpr 227/2011 (Decreto semplificazioni) le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B dello stesso decreto sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.
- 7. Per le attività diverse da quelle indicate nell'allegato B del decreto le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L 447/1995 resa da un tecnico competente in acustica ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, nella fattispecie la dichiarazione può essere resa dal proponente o esercente l'attività.

Nel caso in cui sia prevista la denuncia di inizio attività, la segnalazione certificata di inizio attività o altro atto equivalente, la documentazione .prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia/segnalazione stessa.

8. Ai sensi della L 106/2011 (e relativo parere ministeriale del 2011-0029997 del 30/11/201) nei Comuni che hanno proceduto alla redazione della classificazione acustica ed al suo coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati, per "i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al c. 2" dell'art. 8 della L 447/1995 non è più richiesta una relazione di valutazione del clima acustico a firma di un tecnico competente, ma è sufficiente un'autocertificazione del tecnico competente che attesti il rispetto dei valori limite fissati dalla classificazione acustica comunale (differenziale compreso).

#### Art. E7.1 Documentazione Previsionale del Clima Acustico

#### **PRESCRIZIONI**

- 1. E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico** da allegare alla documentazione dei PAU (con esclusione di quelli che riguardano aree classificate in classe V o VI) e alla domanda di rilascio del permesso di costruire per gli interventi relativi alle seguenti attività:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma planivolumetrica sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e) f), g), h), i), j) k), l), m) del comma 3 dell'art. 4.18.
- 2. La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.
- 3. In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del DPCM 14/11/97. L'assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
- 4. Per quanto dovesse costituire elemento regolamentare di maggior dettaglio prevale quanto disposto nelle Norme Tecniche relative alla Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

# Art. F Disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico e culturale testimoniale

- 1. Per la disciplina relativa ai beni paesaggistici, ambientali, storici, culturali e testimoniali si rimanda ai seguenti elaborati:
  - Tavole DRN Risorse naturali e antropiche
  - Tavole DAT Carta della trasformabilità
  - Tavole DCS II territorio urbano consolidato
  - D\_REU/PSA Norme, con particolare riferimento alla Parte III Vincoli r tutele ambientali e paesaggistiche e Parte VIII Sistema insediativo storico
  - D\_REU/REU Norme, con particolare riferimento all'art. 2.6.1 e art. 3.3.3

- Art. G Discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui i requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti e impianti
- 1. Per la disciplina relativa ai beni paesaggistici, ambientali, storici, culturali e testimoniali si rimanda ai seguenti elaborati:
  - Tavole DRN Risorse naturali e antropiche
  - Tavole DAT Carta della trasformabilità
  - Tavole DCS II territorio urbano consolidato
  - D\_REU/PSA Norme, con particolare riferimento alla Parte IV Tutela dell'integrità fisica del territorio e Parte V Fattibilità geologica per le azioni di piano

PARTE II DISAPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo II Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

#### Art. 1 Strade

#### **PRESCRIZIONI**

- 1. La classificazione e le caratteristiche delle strade sono riportate all'art. A1.12 delle Regolamento edilizio.
- 2. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione dovrà essere valutata sulla base dei livelli di servizio richiesti, in conformità a quanto disposto dal DM 19/04/2006.
- 3. Le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a metri 4,40, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra, salvo tratti con pendenza superiore al 16%.
- 4. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà, di norma, in ghiaia o terra battuta o tecniche similari purché permeabili.

#### Art. 1.1 Strade urbane

- 1. La sezione complessiva delle <u>strade urbane</u> di previsione dovranno avere le seguenti caratteristiche geometriche minime:
  - a) le strade urbane di scorrimento veloce (due corsie per senso di marcia, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.) hanno sezione di m. 20,50 (cfr. Figura 1);
  - b) le strade urbane di scorrimento (una corsia per senso di marcia, controviale e parcheggi laterali paralleli, pista ciclabile, marciapiedi, ecc.), hanno sezione di m. 20,50 (cfr. Figura 2)
  - c) le strade di lottizzazione (una corsia per senso di marcia e parcheggi a spina, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.) hanno sezione di m. 20,50 (cfr. figura 3);
  - d) le strade di lottizzazione (una corsia per senso di marcia, parcheggi laterali paralleli, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.) hanno sezione di m. 17,50 (cfr. figura 4);
  - e) le strade di lottizzazione (una corsia per senso di marcia, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.) hanno sezione di m. 14,50 (cfr. figura 5);
  - e) le strade a senso unico (una corsia, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.) hanno sezione di m. 13.50 (cfr. figura 6);
- 2. I singoli elementi dovranno avere le seguenti sezioni minime:
  - a) per le strade negli ambiti residenziali e turistici: carreggiata m 7,00; fasce laterali di m 2,50 per la realizzazione di marciapiede e fascia alberata;
  - b) per le strade entro ambiti produttivi: carreggiata m 9,00; fasce laterali di m 3,00 per la realizzazione di marciapiede e fascia verde di arredo e protezione.
  - c) marciapiedi: larghezza m 2,00
  - d) piste ciclabili: larghezza m 2,50
  - e) passaggi pedonali: larghezza m 3,00
  - f) aiuole alberate: larghezza m 2,50
  - g) aiuole alberate con piste ciclabili: larghezza m 3,50.
  - h) fascia alberata: larghezza m. 1,50

Soluzioni diverse necessarie a garantire continuità con le urbanizzazioni esistenti saranno possibili in sede di definizione dei PAU.

Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte possono essere ammesse per tratti di strada a fondo cieco quali strade di proprietà e gestione privata. Ove sia a fondo cieco, la viabilità urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno.

- 3 L'Amministrazione Comunale specifica anche, in fase di attuazione, le caratteristiche geometriche delle restanti strade e zone di sosta, sia per nuove realizzazioni che per interventi su infrastrutture esistenti.
- 4. Le indicazioni del PSA, del POT e dei PAU relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore vincolante per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato e degli svincoli e le caratteristiche della sede stradale. Congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade previste devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura.
- 5. Qualora il POT individui, all'interno dei comparti di attuazione, dei tracciati stradali da realizzare, in sede di PAU può essere proposto un posizionamento dei tracciati parzialmente diverso, ferma restando la funzionalità dei collegamenti stradali previsti dal POT. Tale proposta di diverso tracciato della viabilità può essere approvata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del PAU, qualora sia giudicata idonea e non peggiorativa anche in relazione al parere del Responsabile del Servizio.

Figura 1 – strada urbana a due corsie per senso di marcia, pista ciclabile e pedonale su un lato





Figura 2 - strada urbana a due corsie, controviale con parcheggio longitudinale, pista ciclabile, un pedonale per lato



Figura 3 – strada urbana a due corsie, parcheggio obliquo, pista ciclabile, un pedonale per lato






Figura 4 - strada urbana a due corsie, parcheggio longitudinale, pista ciclabile, un pedonale per lato

Figura 5 - strada urbana a due corsie, pista ciclabile, un pedonale per lato





Figura 6 - strada urbana ad una corsia, parcheggio longitudinale, pista ciclabile, un pedonale per lato



Art.1.2 Strade extraurbane

- 1. Con riferimento al DM del 5/11/2001 le nuove infrastrutture viarie ed i potenziamenti delle viabilità esistenti adottano tre tipologie di sezione trasversale.
- 1. La sezione complessiva delle <u>strade extraurbane</u> di progetto ed i potenziamenti dovranno avere le seguenti caratteristiche geometriche minime:
  - a) le strade extraurbane secondarie categoria C1: sezione di 10.50 m composta da due corsie per senso di marcia da 3.75 m e banchina laterale da 1.50 m Figura 7;
  - b) le strade extraurbane secondarie categoria C2: sezione di 9.50 m composta da due corsie per senso di marcia da 3.50 m e banchina laterale da 1.25 m Figura 8;
  - c) le strade locali in ambito extraurbano categoria F2: sezione di 8.50 m composta da due corsie per senso di marcia da 3.25 m e banchina laterale da 1.00 m Figura .
- 2. Le sezioni stradali tipo sono previste: su monolite, in piano di campagna, in piano campagna con affiancamento della pista ciclabile bidirezionale, in scavo, a mezza costa, in corrispondenza di un ponte, in rilevato, e in Relazione sono rappresentate per la sezione del tipo C1.

Figura 7




Figura 8




Figura 9



## Art. 1.3 Strade private in territorio rurale PRESCRIZIONI

- 1. Le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a metri **4,40**, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%. Non è ammessa, di norma, l'asfaltatura di strade poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l'allargamento oltre la sezione di m **4,40**, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti. E', tuttavia, ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore al 16%.
- 2. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà, di norma, in ghiaia o terra battuta o tecniche similari purché permeabili.